

LETTO
IN COMMISSIONE
DAL PRESIDENTE

**MAXI-EMENDAMENTO INTERAMENTO SOSTITUTIVO DEL
REG GEN 134 - DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2016**

Sostituire gli articoli da 1 a 9 del Disegno di legge di stabilità regionale 2016 Reg. gen n. 134 con i seguenti:

Art. 1

(Soppressione Agenzia per il lavoro e l'istruzione - ARLAS)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia per il lavoro e l'istruzione (ARLAS), istituita con l'articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (*Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro*), è soppressa.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell'ARLAS sono esercitate dalla struttura amministrativa della Giunta regionale competente.
3. Previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni ed autonomie locali, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell'Agenzia che sono trasferite alla direzione regionale competente in materia.
4. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina, entro dieci giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, un commissario liquidatore per un periodo massimo di tre mesi. Il commissario è scelto tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di ruolo dell'amministrazione regionale con comprovata esperienza nella liquidazione di società o enti pubblici. Il suo incarico si intende svolto in ragione d'ufficio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e pertanto non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva.
5. Il commissario liquidatore svolge ogni attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione. La Regione succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti e non estinti dalla procedura di liquidazione.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 21 della legge regionale 14/2009.

Art. 2

(Misure per la razionalizzazione degli organismi regionali)

1. Tutte le commissioni, comitati, osservatori, gruppi di lavoro istituiti con legge regionale ovvero con provvedimenti amministrativi nell'ambito delle strutture regionali sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salva espressa riconferma motivata da adottare con delibera di Giunta entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i protocolli, accordi, intese sottoscritti dalla Regione Campania, decadono se non risultano atti successivi o di esecuzione negli ultimi sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La decadenza è accertata a cura del Dirigente competente per materia e comunicata agli uffici di Presidenza. Sono esclusi i protocolli, gli accordi e le intese rientranti nell'ambito della programmazione unitaria, a valere sulle risorse del Piano Azione Coesione e/o del Fondo Sviluppo Coesione e/o dei POR Campania FESR 2007/2013 e 2014/2020 e/o del POR Complementare 2014/2020 ovvero del Programma di azione e coesione 2014/2020 ovvero del Programma parallelo 2014/2020.
3. Tutti i protocolli, accordi, intese o atti analoghi della Regione Campania debbono contenere, a pena di nullità, espresso riferimento a tempi certi di attuazione e contenere la clausola di automatica decadenza in caso di assenza di atti impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla

sottoscrizione.

4. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge sono devoluti in favore di politiche di contrasto alla criminalità organizzata e di supporto alle politiche giovanili, e confluiscono in un apposito Fondo denominato "Fondo Eduardo e Luca De Filippo per le politiche giovanili". In una sezione dedicata, facilmente accessibile, del sito internet istituzionale della Regione Campania sono pubblicate le iniziative finanziate a valere sul suddetto fondo. ds

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a introdurre misure corrispondenti al presente articolo nell'ambito del proprio ordinamento, nonché a individuare il numero minimo delle risorse umane effettivamente indispensabili per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni dei gruppi consiliari, delle commissioni, dell'ufficio del Presidente del Consiglio e dell'ufficio del Capo dell'Opposizione, anche mediante il comando e/o distacco di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o loro partecipate con quote maggioritarie, degli enti strumentali e delle società interamente partecipate dalla Regione Campania. Le risorse finanziarie destinate al Consiglio Regionale per le spese del personale dei gruppi consiliari non possono in ogni caso superare il tetto massimo fissato dalla conferenza Stato Regioni e dalla normativa nazionale vigente in materia. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio per tutti gli incarichi conferiti al personale estraneo all'Amministrazione, escluso quello dei Gruppi Consiliari, è delegato a definire le competenze e responsabilità in merito all'istaurazione del rapporto di lavoro in capo all'Amministrazione del Consiglio e per il Personale tutto dei relativi oneri amministrativi e finanziari, nonché dei conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali. Gli uffici amministrativi del Consiglio regionale individuano agli esiti di procedura di evidenza pubblica una primaria impresa assicuratrice cui rimettere, previa convenzione, la corresponsione su base volontaria di trattamenti integrativi previdenziali per i consiglieri regionali con pagamento dei singoli ratei a carico dei medesimi mediante corrispondente decurtazione dell'indennità di carica loro dovuta ai sensi della L.R. n. 13/1996, anche sulla base del modello contributivo pro-rata previsto alla Camera dei Deputati ed al senato della Repubblica.

6. Le risorse finanziarie trasferite o assegnate per il funzionamento dei gruppi consiliari, ai sensi della legge regionale n. 38/2012, sono assoggettate all'obbligo di rendicontazione da parte dei gruppi e non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse non utilizzate dai singoli gruppi nell'anno di riferimento sono utilizzate dagli stessi negli esercizi finanziari successivi fino al termine della legislatura, o eventuale scioglimento dello stesso, alla cui scadenza eventuali avanzi sono reiscritti nel bilancio della Regione a favore del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. Alla lettera c) comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n.13 del 1996 dopo le parole "presidenti di Commissioni Consiliari" aggiungere le seguenti: "ed il Rappresentante dell'opposizione". Dalla presente disposizione non possono derivare, in alcun caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

Art. 3

(Razionalizzazione del patrimonio immobiliare del sistema regionale)

1. La Regione, al fine di realizzare economie di spesa, pone in essere un piano di razionalizzazione logistica dei propri uffici avente l'obiettivo di ridurre la spesa corrente per locazioni passive.

2. Gli Enti del settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società *in house* pongono in essere un proprio piano di razionalizzazione logistica, con previsione di un contenimento di spesa, al fine di ottimizzare l'amministrazione e la gestione del loro patrimonio; i rispettivi piani, redatti secondo la tempistica e le indicazioni fornite dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Regione, che può prevedere ulteriori indirizzi ed interventi, al fine di favorire la migliore allocazione delle risorse e nell'ottica di un'ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio.

3. I piani di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono conseguire, a partire dal 2017, un contenimento complessivo dei costi non inferiore a 1 milione di euro.



4. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini, e razionalizzare, rendendola più efficiente e funzionale, la gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) nonché contenere la spesa connessa agli organi di governo dello stesso, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio regolamento, a disciplinare il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo e a riordinare gli IACP, nell'osservanza delle seguenti norme regolatrici della materia:

a) ridefinizione della compagine sociale, dell'ordinamento, della organizzazione e della natura giuridica degli Istituti Autonomi Case Popolari delle province campane, con autorizzazione anche a disporre, ove necessario, l'accorpamento su base interprovinciale, in numero massimo di tre istituti, in luogo degli attuali cinque, per esigenze di utile gestione del patrimonio e di soluzione delle criticità funzionali;

b) riordino istituzionale e organizzativo del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica, in base ai principi di contenimento della spesa pubblica, efficienza, semplificazione amministrativa e armonizzazione contabile, con facoltà di revisione della disciplina economica dei canoni di locazione, delle condizioni e dei termini per la assegnazione e per l'affidamento degli immobili;

c) introduzione di previsioni atte ad assicurare la corretta gestione del patrimonio immobiliare, la idoneità abitativa, la salubrità degli edifici e la promozione sociale del diritto alla casa.

5. Considerato il perdurare delle difficoltà di gestione del patrimonio immobiliare degli IACP, per garantire, nelle more della definizione dell'iter normativo di riforma, la continuità dell'attività amministrativa, il commissariamento disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 19, legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale) è prorogato fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 1 e comunque non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. All'entrata in vigore del regolamento previsto al comma 4, sono abrogate le leggi regionali 2 luglio 1997, n. 18 (Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica) e 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Art. 4

Misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali

1. Al fine di accelerare il processo di riordino delle società partecipate, di semplificare la gestione dei processi di dismissione e delle società in liquidazione, nonché di contenere la spesa, la SAPS srl (Società attuazione Piano di stabilizzazione) di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 15/2013 assume la gestione diretta delle liquidazioni di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione Campania. Nei casi di gestione diretta delle liquidazioni, i componenti dell'organo di amministrazione della società veicolo svolgono le funzioni di liquidatore assumendone l'incarico.

2. Al fine di favorire l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione ed al riordino delle società partecipate regionali nel settore del trasporto pubblico locale ex art. 16, comma 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, il conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 19 gennaio 2017, n. 1 è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 14 penultimo periodo, della LR 4/2011. I conferimenti e i trasferimenti mobiliari e immobiliari previsti dalla LR 15/2013 in favore della società Sviluppo Campania sono in ogni caso autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 penultimo periodo, della LR 4/2011.

3. Sono autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 14 penultimo periodo, della LR 4/2011 i conferimenti e i trasferimenti in favore di società se eseguiti per le finalità di cui al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione, redatto e approvato dal Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, comunque, a fronte di piani aziendali di sviluppo e risanamento.

4. Alla legge regionale 30 ottobre 2013 n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e I.C.T.) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'articolo 1, comma 1, con il seguente: "1. Per il riordino delle partecipazioni societarie della Regione afferenti il Polo dello sviluppo, della ricerca e innovazione, in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria previsto nell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di seguito denominato Piano di stabilizzazione, la società regionale Sviluppo Campania, svolge le funzioni concernenti la materia dello sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, nonché quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di comunicazione, ricerca e innovazione tecnologica, compresa quella attinente il sistema informativo e informatico, e adotta le conseguenti modifiche del proprio statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La società attua i piani, programmi e indirizzi della Regione Campania nelle suddette materie e per tali finalità opera a supporto del tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese; essa può operare in proprio o tramite sua società partecipata anche come società finanziaria per azioni."

b) all'articolo 1, comma 5, lettera c), sopprimere le parole "in Mostra d'Oltremare spa e".

Art. 5

(Misure in materia di trasporto pubblico essenziale e infrastrutture stradali)

1. Al fine di favorire la ripresa e la produttività delle aree interessate, i fondi trasferiti dallo Stato alla Regione Campania per interventi infrastrutturali nel settore dei Trasporti possono essere utilizzati anche in applicazione del disposto di cui agli articoli 239 e 240 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, per definire il completamento delle infrastrutture sospese.

2. I canoni delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade ex ANAS trasferite alla Regione Campania ai sensi del d.lgs. 285/92 e 96/99 sono adeguati per l'anno 2016 con il coefficiente di rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT da calcolare fino a maggio 2015. A decorrere dall'anno 2017 i canoni sono adeguati con provvedimento del Dirigente della struttura amministrativa competente, entro il mese di gennaio dell'anno di competenza. Il versamento della somma dovuta deve essere effettuato sul conto corrente regionale entro il 30 giugno dell'anno di competenza. In caso di omesso versamento nei termini di legge, è avviata la procedura di recupero coattivo con gli interessi di mora maturati.

3. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 sopprimere le parole "; sono stipulati dalla Regione".

4. All'articolo 30 della legge regionale 29 gennaio 2007 n. 1 apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 3;

b) al comma 4 dopo la parola "medesime" le parole "pari al 3,5%" sono così sostituite: "nella misura massima del 2%".

5. Al comma 115 sexies della Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, dopo le parole "interamente partecipata" sono aggiunte le seguenti: "e ad altre società pubbliche".

6. Al comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002, sono aggiunte le seguenti parole: "Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto dei suddetti principi e per una durata di un anno".

7. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 15/2005, dopo le parole "Pontecagnano-Sa" sono aggiunte le seguenti: ",nonché per tutte le attività di gestione societaria".

8. Al fine di favorire lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio regionale e sostenere e concorrere, con le altre istituzioni interessate, al potenziamento e all'ampliamento dello scalo aeroportuale Salerno-Costa d'Amalfi riconosciuto di interesse nazionale, la Giunta regionale è autorizzata a proseguire la sua partecipazione al Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano e ad assumere gli atti conseguenti.

9. Al fine di sostenere le diverse forme del trasporto pubblico dei territori campani, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, da destinarsi alla gestione e ammodernamento delle funicolari di Monte Faeto e Montevergine. Agli oneri derivanti all'attuazione della presente disposizione si provvede incrementando di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50 Programma 1 Titolo 1 del medesimo bilancio.

Art. 6

Interventi finanziari per le attività di forestazione e bonifica montana

1. Per assicurare il riequilibrio finanziario e concorrere al raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di bonifica montana e difesa del suolo, agli Enti delegati, ai sensi della legge regionale n. 11 del 1996, sono riconosciuti, nei limiti degli stanziamenti regionali, i maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle opere, non completamente finanziate per il periodo 2010-2014 e dal mancato riconoscimento della cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).
2. Le risorse occorrenti alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla attuazione del comma 1 sono quantificate in ragione dei soli interventi realizzati e delle sole spese certificate e rendicontate ai sensi della vigente normativa, comunitaria, statale o regionale, a seconda della rispettiva fonte di finanziamento a cui gli interventi accedono.
3. Alla attuazione del comma 1 si provvede nell'anno 2016, con l'utilizzo delle economie della L.R. 2 agosto 1982, n. 42, ai sensi della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 e ss.mm. e ii, nonché delle economie residue di cui all'art. 9, L.R. n. 13 del 1° agosto 2011, ancora nella disponibilità degli Enti delegati, da imputare sulla Missione 9, Programma 5, del bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018.
4. Per il triennio 2015-2017 la Regione, nell'ambito del riparto finanziario, si impegna a riequilibrare, nei limiti delle risorse di bilancio, la situazione degli enti delegati ai sensi della legge regionale n. 11 del 1996 che hanno legittimamente in forza un contingente di addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale a tempo indeterminato che determina il superamento dei rapporti ottimali medi giornate lavorative, uomo, territorio, previsti dall'articolo 6 *ter*, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11 del 1996.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6 *ter*, comma 2, lettera d), della legge regionale 11 del 1996, sino alla data del 31 dicembre 2017 gli enti delegati non possono ricorrere al turn-over né a nuove assunzioni, fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati nel rispetto del contingente complessivo della forza lavoro esistente presso l'ente alla data del 31 dicembre 2010.
6. Per l'implementazione degli obiettivi programmatici di cui al documento esecutivo di programmazione forestale (DEPF) di cui all'articolo 5 *ter* della legge regionale 11/1996, per il periodo 2015-2017, si provvede con i fondi del FSC, del PSR 2014-2020 e di altre risorse afferenti alla Programmazione Unitaria.
7. Per il triennio di validità del DEPF, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con apposito regolamento definirà un meccanismo di anticipazione e successivo recupero dei fondi del FSC, del PSR 2014-2020 e di altre risorse afferenti alla Programmazione Unitaria, stanziati per gli interventi di forestazione e bonifica montana.

Art. 7

(Misure per la cittadinanza attiva)

1. Al fine di assicurare la massima diffusione delle proposte della cittadinanza in materia di gestione pubblica dell'acqua e di funzionamento dei servizi idrici, il Comitato di cui all'articolo 20 della legge regionale 2 dicembre 2015 n. 15 provvede a realizzare un proprio sito internet istituzionale interattivo con gli utenti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede incrementando per l'anno 2016 la Missione 1, Programma 8, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio



2016-2018 di euro 20.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50 Programma I Titolo I del medesimo bilancio.

3. Alla legge regionale n. 15/2015 apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 20, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole "ed in modo da assicurare la massima diffusione delle proposte e delle richieste dei cittadini";
- b) all'articolo 20, comma 2, aggiungere dopo la lettera c) la seguente: "d) la massima diffusione delle proposte e delle richieste da parte della cittadinanza.";
- c) all'articolo 20, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4bis. Al fine di tutelare l'utente, il soggetto gestore del servizio idrico integrato concede agli utenti morosi, che ne facciano formale e regolare richiesta, la rateizzazione delle somme dovute in un numero di rate compatibili con la capacità economica dell'utente moroso e comunque non inferiore a trentasei rate. Il tasso di interesse da applicare alle suddette dilazioni non può superare il tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della concessione della dilazione. Gli utenti morosi, sottoposti a sospensione del servizio idrico, per avere nuovamente il servizio devono corrispondere almeno il 5 per cento dell'importo complessivo dovuto. Il soggetto gestore non può procedere al distacco dell'utenza nei confronti dei nuclei famigliari con un reddito complessivo inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'indice della situazione economica equivalente (ISEE) se non dopo aver esperito ogni utile tentativo di conciliazione.";
- d) all'articolo 21, aggiungere dopo il comma 9 il seguente: "9bis. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive da adottarsi da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il consiglio distrettuale competente.".

Art. 8

(Fondo vincolato utili della gestione sanitaria e ulteriori misure in materia sanitaria)

1. In attuazione dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i residui passivi corrispondenti alla quota del finanziamento statale per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria che costituisce utile della gestione sanitaria consolidata, come accertato dai competenti Tavoli Tecnici ministeriali, con decreto del dirigente competente sono riaccertati su un apposito Fondo Vincolato Utili della Gestione Sanitaria, destinato a finalità sanitarie.
2. Su indicazione del Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario, con delibera della Giunta regionale di variazione del bilancio gestionale, sono istituiti o adeguati gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa corrente e/o di investimento, da correlare al suddetto Fondo Vincolato Utili della Gestione Sanitaria.
3. La presente disposizione si applica a partire dai residui passivi del primo esercizio che presenta un utile della gestione sanitaria consolidata e, quindi, a partire dai residui passivi dell'esercizio 2013.
4. Al comma 237quater dell'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011, dopo la parola "237unvicies" aggiungere il seguente periodo: "In caso di sussistenza di ulteriore fabbisogno verificato agli esiti della definizione dei procedimenti di accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e sociosanitarie ai sensi dell'articolo 1, commi da 237 bis a 237 tervicies, legge regionale n. 4 del 2011, le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate ed in possesso dei requisiti tecnico-sanitari, nonché in possesso degli ulteriori requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale di cui al regolamento n. 1 del 22 giugno 2007, possono essere accreditate fino alla copertura del fabbisogno dei posti letto, sempre e comunque nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario".
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) aggiungere il seguente comma: "E' istituita, presso la struttura regionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, l'anagrafe digitale dei disabili privi di sostegno familiare."

L'anagrafe digitale contiene i seguenti elementi: a) dati anagrafici del soggetto disabile; b) residenza e domicilio del soggetto disabile; c) generalità del tutore o di chi ne tutela gli interessi; d) reddito del soggetto disabile; e) ostacoli architettonici nel pressi della residenza o del domicilio del soggetto disabile; f) tipologia e grado della disabilità del soggetto; g) appartenenza ad associazioni finalizzate alla cura e all'assistenza di soggetti disabili; h) indicazioni terapeutiche; i) particolari esigenze del soggetto disabile".

6. Al comma 206 dell'articolo 1, legge regionale 7 agosto 2014, dopo le parole "socio-sanitarie e sociali di cui alla legislazione vigente" sono inserite le seguenti "e l'adozione di un percorso diagnostico terapeutico personalizzato (PDTA) che prevede: a) precocità della diagnosi e della riabilitazione; b) la presa in carico congiunta del paziente con diagnosi di spettro dell'autismo attraverso il coordinamento dei servizi Cure domiciliari, Socio-sanitarie e Materno infantile; c) adozione del metodo ABA (Analisi comportamentale applicata) come metodologia a cui ispirare tutti gli interventi, nel rispetto delle linee guida di neuropsichiatria infantile.. Detta disposizione è attuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta.

7. La Regione, sulla base delle disposizioni impartite dal Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania, favorisce l'inserimento nel sistema del centro unico di prenotazione anche le strutture accreditate e convenzionate per ridurre le liste di attesa e garantire la trasparenza del sistema sanitario regionale.

Art. 9

(Revisione norme di spesa e termini)

1. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, dall'entrata in vigore della presente legge l'articolo 73 co. 2 lett. b) e l'articolo 74 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3, come modificato dall'art. 27 co. 1 lettera gg) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, sono abrogati.

2. All'articolo 3 della L.R. 5 gennaio 2011 n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le istanze di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge Regionale n. 19/2009 devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017";

3. Al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 10/2004 sostituire le parole "31 dicembre 2015" con le parole "31 dicembre 2016"

4. Fatto salvo quanto disposto dalle leggi regionali n. 16/2004 e n. 13/2008, per i Comuni commissariati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'art. 1 comma 3 del Regolamento n.5 del 4 agosto 2011, sono efficaci dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 10

Razionalizzazione delle funzioni di promozione turistica e culturale

1. Al fine di implementare la promozione del turismo e della cultura nella Regione Campania ed evitare duplicazioni di funzioni e sprechi di risorse pubbliche, la Giunta Regionale è autorizzata ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di razionalizzazione, anche mediante cessione o dismissione, delle partecipazioni in società, enti, fondazioni, organismi di qualunque natura giuridica il cui scopo principale è promuovere l'attività turistica e culturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania di cui all'articolo 15 della legge regionale 18/2014;

b) dismissione delle quote di partecipazioni in società, enti, fondazioni, organismi che assolvono alle medesime funzioni dell'Agenzia regionale di cui alla lettera precedente;



c) razionalizzazione degli organi di governo e di indirizzo.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, alla legge regionale 18/2014 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15 sostituire il comma 5 con il seguente: "L'agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico-culturale della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo, della cultura e dei beni culturali intesi come inscindibile patrimonio culturale della Regione";

b) all'articolo 15, comma 6, dopo le parole "nell'ambito" aggiungere le seguenti "della cultura e";

c) all'articolo 15, comma 7, aggiungere infine le seguenti parole: "L'agenzia supporta la Regione nel coordinamento delle azioni delle fondazioni culturali cui l'Ente partecipa al fine della promozione del territorio regionale inteso come complessivo distretto turistico-culturale.";

d) all'articolo 17, comma 1, lettera a) sostituire la parola "ed agriturismo" con "e culturale";

e) all'articolo 17, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: „b) cinque esperti nel settore del turismo, della cultura e dei beni culturali“;

f) all'articolo 18, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: „b) comprovata esperienza e professionalità quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo, della cultura e dei beni culturali“;

g) all'articolo 18, comma 3 lettera f) eliminare le parole "previsti dall'articolo 15 comma 2";

h) all'articolo 23, comma 2, e all'articolo 25, comma 1, dopo le parole "Unpli" aggiungere le seguenti: ", di tutte le associazioni di settore"

3. Alla lettera r) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2007 n. 6 sostituire la parola "novecento" con "ottocento".

4. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un piano di valorizzazione delle produzioni tipiche agro-alimentari della Campania, denominato "Eccellenze Campane - Campania Cibo per l'Anima" finalizzato a sostenere il turismo eno-gastronomico, diffondere i valori connessi al patrimonio agro-alimentare, promuovere candidature delle tradizioni tipiche campane in ambito UNESCO nonché a sostenere il riconoscimento della Dieta Mediterranea quale patrimonio culturale immateriale dell'Umanità UNESCO. Per le iniziative del suddetto Piano è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede incrementando per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la Missione 16 Programma 1 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 500.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50 Programma 1 Titolo 1 del medesimo bilancio.

5. Al fine di diffondere la cultura del design e valorizzare l'ingegno dei giovani campani, è istituito il Premio di design "Massimo Vignelli". Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione del suddetto premio nonché le modalità per far conoscere, a tutti i livelli, il talento dei giovani campani nel settore del design artistico ed industriale. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200.000, si provvede incrementando per l'anno 2016 la Missione 5 Programma 2 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 200.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50 Programma 1 Titolo 1 del medesimo bilancio.

6. Al comma 87 della legge regionale 5/2013 aggiungere infine le seguenti parole: "Per le medesime finalità è corrisposto al Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno un contributo annuale pari ad euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.". Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede incrementando per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 1.500.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50

Programma 1 Titolo 1 del medesimo bilancio.

Art. 11

Misure per la valorizzazione del patrimonio culturale e per il rafforzamento del diritto allo studio

1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, alla mappatura di tutti i siti di interesse storicoculturale, artistico e paesaggistico che insistono sul territorio regionale, mediante una catalogazione per tipologia, destinazione e condizioni di utilizzo. Entro i successivi centoventi giorni, la Giunta regionale provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell'elenco dei suindicati siti.
2. Al fine di contenere i costi di funzionamento degli organismi regionali e assicurare maggiore e paritaria efficienza dei servizi resi agli studenti universitari in materia di diritto allo studio, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone a presentare al Consiglio regionale una legge di riordino delle ADISU, finalizzata alla loro riduzione da sette a due, con sedi, rispettivamente, in Napoli e Salerno.
3. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede incrementando per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la Missione 12 Programma 1 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 3.000.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50 Programma 1 Titolo 1 del medesimo bilancio.

Art. 12

Misure per il contrasto alle dipendenze

1. A partire dall'anno 2016, è istituita la giornata regionale per la lotta alle tossicodipendenze. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente, individua il giorno di celebrazione. La giornata rappresenta, anche con il coinvolgimento delle scuole e delle università della Campania, una occasione di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro il consumo delle sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive, nonché il traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonché contro il consumo di altre sostanze tossiche.
2. In occasione della giornata regionale per la lotta alle tossicodipendenze, la Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito dei rispettivi bilanci, promuovono idonee iniziative volte alla prevenzione del consumo dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonché alla diffusione della cultura della legalità, attraverso campagne di informazione, convegni, studi e dibattiti.
3. Le iniziative di cui ai commi precedenti potranno essere demandate nella parte organizzativa ai Sert delle Asl provinciali, che valuteranno gli strumenti più utili, sentiti i provveditori agli studi, per raggiungere anche le fasce più giovani.
4. All'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, dopo il comma 197 inserire il seguente: "197-bis. La Regione, attraverso l'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, istituito con legge regionale 6 maggio 2013, provvede a redigere e aggiornare annualmente un elenco di tutti gli esercizi commerciali, circoli privati o luoghi di aggregazione, suddivisi per Comune, che abbiano scelto di non dotarsi di apparecchiature per il gioco d'azzardo e lo pubblica tempestivamente in una sezione dedicata del sito internet istituzionale. L'iscrizione nell'elenco è considerata dalla Regione titolo premiale nella concessione di finanziamenti, benefici economici comunque denominati. L'osservatorio regionale in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, uno specifico materiale informativo sui rischi correlati al gioco stesso e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP. Su ogni apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio decreto n.773 del 1931 deve essere indicata, in modo che



risultati chiaramente leggibile: a) la data del collegamento alle reti telematiche; b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, in aggiunta alle sanzioni previste dalla legge, si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 500,00."

Art. 13

Misure in materia ambientale

1. Al fine di monitorare e prevenire l'inquinamento atmosferico nel territorio campano, e, in particolare, nel territorio dell'agro nolano, la Regione istituisce un fondo per l'acquisto, da parte dei comuni campani, di centraline atte al rilevamento di concentrazione di emissioni inquinanti nell'aria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, gli indirizzi generali per la modalità di riparto del fondo.

2. Nell'ambito della tutela della qualità delle acque del Litorale Domitio Flegreo, la Regione Campania, nel percorso di attuazione del Grande Progetto di "Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni", si impegna a realizzare una campagna di monitoraggio volta ad individuare gli scarichi abusivi di carattere civile e industriali che si verificano lungo il reticolo di canali dei Regi Lagni allo scopo di definire un successivo piano di interventi e di manutenzione mirato alla risoluzione delle criticità innescate presso i bacini idrici di recapito per effetto dei carichi inquinanti fuori norma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo si provvede incrementando per l'anno 2016 la Missione 9, Programma 8, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 150.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50 Programma 1 Titolo 1 del medesimo bilancio.

Art. 14

(Modifiche normative per il contenimento della spesa pubblica regionale)

1. All'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 3 le parole: "e dal" sono sostituite da: "o" e le parole: "di cui al decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996, articolo 1, comma 1, lettera d)" sono sostituite da: "erogati che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 25 comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 .
- b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'imposta è versata alla Regione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dei consumi, sul conto corrente della tesoreria regionale."
- c) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In caso di mancata effettuazione del versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento dell'importo non versato, oltre agli interessi e all'indennità di mora. "
- d) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale è effettuato, ai sensi dell'art. 3 comma 13 della legge 28/12/95 n. 549, dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base delle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati."
- e) al comma 6 sono aggiunti i comma:
 - "6 bis. Alla Regione Campania, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi, deve essere presentata dichiarazione di consumo su modello approvato dal dirigente della struttura tributaria regionale.
 - 6 ter. Gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.
 - 6 quater. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di

recupero dell'imposta, sarà stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

6 quinquies. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

6 sexies. Per la riscossione coattiva, gli interessi e l'indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 504/1995 ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ."

f) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

" 7. L'Amministrazione Regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento. "

g) Al comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

7 bis. Per i periodi d'imposta precedenti al 2016, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31/12/2015.

7 ter. Per quanto non espressamente previsto della presente legge, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

2. Al comma 163 articolo 1 della legge regionale del 6 maggio 2013, n. 5 dopo le parole "rata del mutuo estinto" aggiungere le parole: "il rimborso della quota capitale non è dovuto qualora l'estinzione anticipata del mutuo sia stata effettuata con somme provenienti da contributi e/o finanziamenti erogati, a qualsiasi titolo, dalla Regione."

3. Al comma 239 della legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, dopo la parola "regionale" sostituire le parole "29 Maggio 1980, n. 49 (Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato)" con "9 Gennaio 2014, n 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale)".

Art. 15

Destinazione risparmi di spesa

1. I risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge e non espressamente finalizzati ad altre misure, sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

